

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1609

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata NARDI

Modifica all’articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in materia di inserimento obbligatorio di indicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti di imballaggio nell’etichetta dei prodotti alimentari

Presentata il 19 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! – La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro e dell’ambiente in cui viviamo ma soprattutto delle generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali e alle pile esauste, contribuisce a restituirci e a conservare un ambiente « naturalmente » più ricco.

Un corretto riciclo dei rifiuti porta, inoltre, anche notevoli benefici economici. Secondo un rapporto dell’Unione imprese economia circolare (UNICIRCULAR), che rappresenta le aziende del settore del recupero dei rifiuti dello scorso dicembre, l’industria italiana del riciclo fattura 23 miliardi di euro all’anno, pari a circa l’1 per cento del PIL.

In Italia ogni persona produce in media 497 chilogrammi di rifiuti urbani all’anno, il 51 per cento dei quali è sottoposto a riciclaggio e a compostaggio, riducendo sensibilmente il loro impatto sull’ambiente. Si tratta di un dato in linea con quello medio dei 28 Paesi dell’Unione europea, dove nel complesso ogni cittadino produce 482 chilogrammi di rifiuti, il 47 per cento dei quali è riciclato.

In questo settore molto è stato fatto ma molto rimane da fare: l’Unione europea ha infatti obiettivi molto ambiziosi per quanto riguarda il riciclo. In base al pacchetto di misure sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea (Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare, di cui alla comunicazione COM(2015) 614 *final* e allegato), entro il 2030 dovranno essere avviati al riciclo il 65

per cento dei rifiuti urbani e il 75 per cento dei materiali da imballaggio e non oltre il 10 per cento dei materiali di scarto potrà essere destinato in discarica.

Per evitare sprechi e salvaguardare l'ambiente è fondamentale, quindi, conoscere prima di tutto in che modo differenziare correttamente i rifiuti.

Nonostante le etichette presenti su imballi e confezioni forniscano sempre più spesso anche istruzioni su come sia possibile riciclarli correttamente, la grande varietà di sigle e di simboli utilizzati talvolta rende complicata l'interpretazione delle indicazioni di riciclabilità riportate sugli imballi da parte dei consumatori, generando incertezza e confusione.

Non tutti gli imballaggi indicano le modalità di corretto smaltimento e spesso, soprattutto in presenza di « multimateriale », non sono evidenziate le differenti modalità di un efficace riciclo.

Per consentire il chiaro e immediato riconoscimento dei rifiuti che possono essere riciclati e delle modalità della loro raccolta differenziata sono state previste alcune simbologie denominate *International Universal Recycling Codes* (Codici universali internazionali di riciclaggio). Si tratta

di istruzioni facilmente comprensibili che dovrebbero quindi essere inserite obbligatoriamente nelle etichette dei prodotti al fine di promuovere corrette modalità di smaltimento, soprattutto per i cittadini ma anche per le imprese.

Appare evidente, infatti, che l'introduzione obbligatoria di indicazioni chiare ed evidenti sulle modalità di smaltimento di contenuto ed imballaggi può rappresentare un elemento fondamentale per incentivare una raccolta differenziata efficace e maggiormente diffusa.

Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge che si compone di un unico articolo, che novella l'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, introducendo un apposito comma con cui si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in cui siano indicate le categorie specifiche di prodotti per i quali è stabilito l'obbligo di riportare nell'etichetta, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici, le corrette modalità di smaltimento degli imballaggi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il capoverso *3-ter* della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo *3-bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto il seguente:

«*3-quater*. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicate le categorie specifiche di prodotti per i quali è stabilito l'obbligo di riportare nell'etichetta, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici, le corrette modalità di smaltimento degli imballaggi, la loro incidenza negativa in caso di abbandono nell'ambiente e l'avvertimento che contengono polimeri di origine sintetica ».



18PDL0053400